

**COMUNE DI PORDENONE**

C.F. N. 80002150938

N. \_\_\_\_\_ ATTO NON ROGATO DEL SEGRETARIO GENERALE

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI INCLUSIVI**

(PERIODO due anni dalla data di sottoscrizione)

In esecuzione della Determinazione n° 1008 del 24/04/2019

**TRA**

Il Comune di Pordenone, nella sua qualità di Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Territoriale "Noncello", con sede legale in Pordenone, codice fiscale 80002150938, d'ora in poi denominato "Soggetto Promotore", rappresentato dalla dott.ssa Rossella Di Marzo nata a Cercernagiore (CB) il 16/02/1960 in qualità di Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Territoriale Noncello, la quale dichiara di intervenire nella stipula del presente atto non in proprio ma esclusivamente nella sua veste e qualifica e quindi in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta

**E**

A.S.P. Cordenonese "Virginia Fabbri Tallento", con sede legale in Cordenons (PN) Via Cervel, n. 68 codice fiscale 80001590936, d'ora in poi denominato "Soggetto Ospitante", rappresentato dal sig. Sartori Angelo, nato a Pordenone (PN) il 21.11.1963 in qualità di Presidente

**PREMESSO CHE**

- al fine di attivare tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia e alla riabilitazione in favore di persone prese in carico dai servizi sociali o dai servizi sanitari o da entrambi – denominati in breve tirocini inclusivi – così come disciplinati dal Capo IV del "Regolamento per l'attivazione di tirocini extracurricolari ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005,

Esente da imposta di Bollo ex art.27 bis di cui all'allegato B del D.P.R. n. 642/1972

n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)", adottato con decreto del Presidente della Regione n. 57 del 19 marzo 2018, di seguito denominato "Regolamento", il Soggetto promotore intende instaurare un rapporto di collaborazione finalizzato a sottoscrivere specifici Progetti Formativi Individuali (P.F.I.), secondo i modelli approvati dalla Amministrazione Comunale con Determinazione del Settore III Servizi alla Persona e alla Comunità n° 1008 del 24/04/2019 unitamente al Soggetto Ospitante, e all'utenza segnalata.

- Visto l'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) ed in particolare i commi dal 2 bis al 2 septies, in materia di sanzioni;

- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1191 del 29 giugno 2018 che ha approvato lo schema di convenzione per l'attivazione di tirocini inclusivi, ai sensi del Capo IV del Regolamento.

## **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1 – Oggetto e durata**

1. La presente convenzione ha per oggetto l'attivazione di n. 12 (fino a un massimo di) tirocini inclusivi.<sup>1</sup>
2. La durata e la quantificazione del singolo tirocinio sono commisurate alla complessità del progetto formativo e verranno definite di volta in volta in accordo tra le parti nei limiti previsti dall'art. 30 del Regolamento.
3. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione delle parti per un periodo di due anni e potrà essere rinnovata solo previa adozione di specifici atti.

---

<sup>1</sup> Se non è possibile attivare contemporaneamente più tirocini, indicare l'arco temporale nel quale verranno realizzati.

Esente da imposta di Bollo ex art.27 bis di cui all'allegato B del D.P.R. n. 642/1972

4. Tutte le spese relative alla presente convenzione, nonché imposte/tasse, nessuna esclusa ed eccettuata, restano a totale carico del Soggetto Ospitante senza diritto di rivalsa.

### **Art. 2 – Obblighi del Soggetto Promotore**

Il Soggetto Promotore si impegna a:

- a) offrire il supporto al Soggetto Ospitante e al Tirocinante nella fase di avvio e nella gestione delle procedure amministrative per favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio;
- b) comunicare i riferimenti del tutor Individuato al Soggetto Ospitante, al fine di svolgere i compiti previsti dall'art. 34 del Regolamento. Nel caso di prolungata assenza o di impedimento del tutor, tali da non garantire al tirocinante l'affiancamento per il raggiungimento degli obiettivi previsti, si impegna ad individuare un sostituto, dotato di requisiti analoghi;
- c) inoltrare la comunicazione di avvio, conclusione od eventuale sospensione del tirocinio a tutti i soggetti coinvolti;
- d) definire gli obiettivi e garantire il corretto utilizzo del tirocinio in collaborazione con il Soggetto Ospitante, assicurando il rispetto della convenzione e del P.F.I. di cui all'articolo 35 del Regolamento;
- e) rilasciare l'Attestazione di frequenza, che certifica le competenze acquisite, previa partecipazione del Tirocinante ad almeno il 70% delle ore di presenza previste dal PFI;
- f) conservare la convenzione.

### **Art. 3 - Obblighi del Soggetto Ospitante**

1. Il Soggetto Ospitante si impegna a:
  - a) favorire l'esperienza del Tirocinante nell'ambiente di lavoro permettendogli di acquisire la conoscenza diretta delle tecnologie, dell'organizzazione aziendale, nonché la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro;

- b) collaborare con il Soggetto Promotore per la definizione del PFI;
- c) trasmettere al Soggetto Promotore tutte le comunicazioni effettuate afferenti al tirocinio;
- d) comunicare i riferimenti del tutor individuato al Soggetto Promotore, per le funzioni di affiancamento al Tirocinante sul luogo di lavoro e, nel caso di prolungata assenza o di impedimento del tutor, procedere alla sua sostituzione;
- e) garantire la formazione teorica, nella fase di avvio del tirocinio, in materia di salute e sicurezza nello specifico luogo di lavoro (artt. 36 e 37 del DLgs 81/2008 e succ. modifiche ed integrazioni), inoltre, se prevista, garantire al Tirocinante la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo DLgs 81/2008;
- f) mettere a disposizione del Tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;
- g) assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto.

#### **Art. 4 – Modalità di attivazione dei tirocini**

1. I tirocini sono attivati sulla base del P.F.I., predisposto dal tutor del Soggetto Promotore in collaborazione con il Soggetto Ospitante (e con il soggetto che ha in carico la persona *se diverso dal Soggetto Promotore o Ospitante*);
2. Il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante concordano la data di avvio dei singoli tirocini, considerate le esigenze espresse dal Tirocinante;
3. Il tutor del Soggetto Promotore e il tutor del Soggetto Ospitante collaborano per assicurare la presenza delle condizioni organizzative e formative utili all'avvio del tirocinio;

Esente da imposta di Bollo ex art.27 bis di cui all'allegato B del D.P.R. n. 642/1972

4. I tirocini attivati in base alla presente convenzione non comportano l'obbligo di assunzione del "Tirocinante" da parte di alcuno dei soggetti sottoscrittori del presente atto.

#### **Art. 5 – Indennità di partecipazione**

1. L'indennità di partecipazione è corrisposta dal Comune di Pordenone in qualità di Soggetto Promotore nella misura che sarà pattuita di volta in volta per il singolo Tirocinante.

#### **Art. 6 – Trattamento dei dati**

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e acconsentire che i dati personali concernenti i tirocini oggetto della convenzione, comunque raccolti in conseguenza, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante elaborazione manuale e/o informatizzata, nel rispetto della normativa vigente.
2. Il trattamento dei dati personali, in particolare di quelli sensibili, deve avvenire in ottemperanza alle misure di sicurezza ed ai vincoli di riservatezza previsti dal Codice della Privacy (D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni) ed al regolamento UE n. 679/2016 (G.D.P.R.) relativo alla protezione dei dati personali.
3. Ai sensi delle norme di cui al precedente punto 2 del presente articolo, le Parti provvedono ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli incaricati del trattamento.

#### **Art. 7 - Garanzie assicurative e modalità di attivazione**

1. Ad ogni Tirocinante deve essere garantita l'assicurazione presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), e presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso i terzi.

Esente da imposta di Bollo ex art.27 bis di cui all'allegato B del D.P.R. n. 642/1972

2. Gli obblighi di copertura assicurativa INAIL e per la responsabilità civile verso terzi sono a carico del Comune di Pordenone in qualità di Soggetto Promotore.

### **Art. 8 – Disposizioni finali**

1. Ogni controversia inerente o conseguente al presente atto verrà devoluta al competente Foro di Pordenone. È esclusa la procedura arbitrale di composizione della lite.
2. La presente Convenzione si intende risolta in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in capo al Soggetto Ospitante.

Letto, approvato e sottoscritto **mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa** del sig. Sartori Angelo in qualità di legale rappresentante del Soggetto Ospitante, ai sensi dell'art. 25, co. 2, del D. Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni, e **con modalità di firma digitale** per il legale rappresentante del Comune di Pordenone dott.ssa Rossella Di Marzo, ai sensi degli artt. 1, co. 1, lett. s) e 21 e 24, del D. Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Il legale rappresentante del Comune di Pordenone dott.ssa Rossella Di Marzo dichiara la validità del certificato di firma utilizzato, in applicazione all'art. 1, co. 1, lett. f) del D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Data \_\_\_\_\_

Per il Soggetto Ospitante: A.S.P. Cordenonese "Virginia Fabbri Taliento"

Sig. Sartori Angelo \_\_\_\_\_

Per il Soggetto Promotore: Comune di Pordenone - dott.ssa Rossella  
Di Marzo